

POLIZZA N. 2188967 Cod. Ramo 8154 Cod. Agenzia 044 / 000 Cod. Produttore

CONTRAENTE FER.OL.MET. SPA Cod. M150 VIA DELLA PACE N. 20 20098 S. GIULIANO MILANESE MI I Cod. Fisc. 05898040158

BENEFICIARIO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Cod. NE1260217 VIA VIVAIIO N. 1 20122 MILANO MI I Cod. Fisc. 08911820960

CAUSALE POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA ESERCIZIO INSTALLAZIONE IPPC UBICATA IN SAN GIULIANO MILANESE MI VIA DELLA PACE 20 . / AUTORIZZAZIONE N° 8926/2017 DEL 24/10/2017 - LE CONDIZIONI CHE REGOLANO I RAPPORTI FRA IL GARANTE ED IL BENEFICIARIO SI INTENDONO SOSTITUIITE INTEGRALMENTE DAL TESTO ALLEGATO.\*\*\*\*\*

IMPORTO DELLA GARANZIA Eur 651.375,51 diconsi SEICENTOCINQUANTUNOMILATRECENTOSETTANTACINQUE/51#

DURATA INIZIALE (ai fini del calcolo del premio di perfezionamento) - PREMIO ALLA FIRMA Anni 5 Mesi 11 Giorni 29 Dal 24/10/2017 Al 23/10/2023 Fraz. /// Val. EUR Cambio 1.936,27

Premio Netto Eur 12.632,72 Accessori Eur 1.263,28 Diritti Eur 0,00 t.d. Imposte Eur 1.737,00 Totale Eur 15.633,00

PROROGHE EVENTUALI a partire dal Premio Netto Accessori Diritti t.d. Imposte Totale

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in MILANO il 14/11/2017

IL GARANTE COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. Rappresentante Generale per l'Italia L. M. Procuratore Generale di Milano IL CONTRAENTE FER.OL.MET. S.p.A.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della Polizza, la Nota Informativa redatta ai sensi dell'Art. 185 del D.Lgs nr. 209 del 07/09/05 - Codice delle Assicurazioni private - e del Regolamento ISVAP nr. 24 del 19/05/08. Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare i seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione: - Art. 3 (Pagamento del premio e dei supplementi di premio) - Art. 4 (liberazione dall'obbligo del pagamento di supplementi di premio) - Art. 5 (Obbligo di costituire un deposito cautelativo e disciplina delle somme acquisite) - Art. 6 (Obbligo di rimborso con rinuncia alle eccezioni, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.) - Art. 7 (Forma delle Comunicazioni e Foro Competente) IL CONTRAENTE FER.OL.MET. S.p.A. IL CONTRAENTE FER.OL.MET. S.p.A.

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO Si dichiara che il premio di ..... è stato incassato il 14.11.17 L'ESATTORE

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

ESENTE DA IVA Art. 10/2 - DPR 26-1-1979 n. 24

Mod. 123 - Ed. 07/2013 - ST. N. 10414564

## Polizza fidejussoria

a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti Pubblici

### PREMESSA

Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia (in seguito denominata GARANTE) in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 348 del 10/06/1982 con la presente polizza si costituisce fidejussore solidale con il CONTRAENTE e a favore del BENEFICIARIO fino alla concorrenza del massimale garantito per le somme che potranno essere dovute dal CONTRAENTE stesso, per il mancato adempimento degli obblighi specificati nella causale. La garanzia avrà efficacia sino alla liberazione da parte del BENEFICIARIO.

### CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

#### RAPPORTI CON IL BENEFICIARIO

**Art. 1** - Il GARANTE verserà a semplice richiesta scritta del BENEFICIARIO ed entro il termine di trenta giorni dalla ricezione, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza del CONTRAENTE, nei limiti del massimale di garanzia. Il GARANTE, non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale di cui all'Art. 1944 C.C. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dall'art. 1957 c.c.

**Art. 2** - L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà in nessun caso essere opposto al BENEFICIARIO.

#### RAPPORTI CON IL CONTRAENTE

**Art. 3** - La durata iniziale della polizza, in relazione alla quale viene liquidato il premio di perfezionamento, è stata determinata in base alle dichiarazioni del CONTRAENTE. In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito del GARANTE. In caso di maggior durata, il CONTRAENTE sarà tenuto al pagamento dei supplementi di premio, dovuti in via anticipata nella misura e con la periodicità indicate nell'apposito prospetto.

**Art. 4** - Il CONTRAENTE, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare al GARANTE:

a) l'originale della polizza restituitogli dal BENEFICIARIO;

oppure

b) una dichiarazione, rilasciata dal BENEFICIARIO, che liberi il GARANTE da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'Art. 3, la dichiarazione non avrà in nessun caso effetto retroattivo.

**Art. 5** - Anche ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 1953 C.C., il GARANTE potrà richiedere al CONTRAENTE ed ai suoi eventuali Coobbligati la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere di costituire in pegno verso il GARANTE contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea all'eventuale regresso nei seguenti casi:

- chiamata in garanzia da parte del BENEFICIARIO o di altri Beneficiari su polizze fidejussorie emesse dal GARANTE nell'interesse del CONTRAENTE;
- sopravvenuta insolvenza del CONTRAENTE, protesti o esecuzioni a suo carico, nonché modifiche in negativo della situazione patrimoniale come descritta dal CONTRAENTE al momento della sottoscrizione della polizza o dagli eventuali Coobbligati all'atto della sottoscrizione della coobbligazione;
- ogni ipotesi di ritardo nella esecuzione delle obbligazioni garantite;
- ogni ipotesi di inadempimento del CONTRAENTE agli obblighi nascenti dal contratto garantito;
- inadempienza del CONTRAENTE in ordine al rimborso di somme pagate dal GARANTE anche per obbligazioni diverse da quella garantita con la presente polizza.

Le garanzie prestate e le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al GARANTE a garanzia del regresso fino a che permangono per il GARANTE gli obblighi della presente polizza. Successivamente alla liberazione del proprio impegno, il GARANTE rinuncerà alle garanzie o restituirà al Contraente o ai Coobbligati dette somme maggiorate degli interessi legali. Il GARANTE è irrevocabilmente autorizzato a soddisfarsi sulle garanzie o ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate, qualora si verifichi l'inadempienza agli obblighi garantiti con la presente polizza, per effettuare il pagamento delle somme dovute al BENEFICIARIO senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal CONTRAENTE e dai Coobbligati.

**Art. 6** - Il GARANTE non è tenuto ad informare preventivamente il CONTRAENTE e gli eventuali Coobbligati del pagamento di cui all'Art. 1. CONTRAENTE e Coobbligati si impegnano a rimborsare al GARANTE, a semplice richiesta, tutte le somme già versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C. Il GARANTE è surrogato, nei limiti delle somme pagate al BENEFICIARIO, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il CONTRAENTE, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. All'obbligazione di rimborso si applicano gli interessi di cui al D.Lgs 231/2002 che decorreranno automaticamente decorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso in cui, la qualità soggettiva del CONTRAENTE non consenta l'applicazione di tali interessi, il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari a quella del tasso ufficiale di riferimento, aumentato di tre punti.

Spese, imposte e tutti gli oneri di polizza sono a carico del CONTRAENTE.

#### CONDIZIONI COMUNI A CONTRAENTE E BENEFICIARIO

**Art. 7** - Tutte le comunicazioni e notifiche al GARANTE, dipendenti dalla presente polizza, provenienti sia dal BENEFICIARIO che dal CONTRAENTE, per essere valide devono essere fatte per lettera raccomandata AR alla sede della sua Rappresentanza Generale o dell'Agenzia cui è assegnata la polizza. Per le eventuali controversie è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove hanno sede il BENEFICIARIO, il CONTRAENTE o il GARANTE.

**POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DI OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI**

**PREMESSO CHE:**

- 1) Con AUTORIZZAZIONE DIRIGENZIALE n. 8926/2017 assunta in data 24/10/2017 avente oggetto FER.OL.MET SPA CON SEDE LEGALE ED INSTALLAZIONE IPPC IN S GIULIANO MILANESE MI VIA DELLA PACE 20 RIESAME CON MOD SOST. A.I.A. RIL CON DECR REGIONE LOMBARDIA N 12155/2007 DEL 18/10/2007 RILASCIATA DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO e registrata in data 24/10/2017» la Ditta FER.OL.MET. SPA con sede in VIA DELLA PACE N. 20, 20098 S. GIULIANO MILANESE (MI) - C.F. 05898040158 (in seguito denominata Contraente) è stata autorizzata alla AD ESERCITARE L'ATTIVITA' DI RECUPERO (R12 R13) E SMALTIMENTO (D9 D13 D14 D15) DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI UBICATA NEL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE VIA DELLA PACE 20 ai sensi dell'art. 29-QUATER del D.lgs 152/06 ubicata nel Comune di SAN GIULIANO MILANESE
- 2) A garanzia degli adempimenti relativi agli obblighi di legge e alle prescrizioni contenute nei provvedimenti e nelle disposizioni di cui al punto 1), la Ditta FER.OL.MET. SPA è tenuta a presentare alla CITTA' METROPOLITANA DI MILANO in qualità di Ente da garantire, una garanzia finanziaria di Euro 651.375,51 (Euro SEICENTOCINQUANTUNOMILATRECENTOSETTANTACINQUE/51#);
- 3) Con d.g.r.19461 del 19/11/2004 sono stati approvati i criteri, le modalità, e gli importi per la presentazione delle garanzie finanziarie inerenti all'esercizio dell'attività disciplinate dall'art. 27,28 e 31 del D.Lgs 22/97 ora artt. 208, 210 e 216 del D.Lgs 152/06 nonché del D.Lgs. 36/03;
- 4) la suddetta garanzia può essere prestata mediante cauzione, polizza fidejussoria assicurativa o fideiussione bancaria;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**ART. 1 - COSTITUZIONE DELLA GARANZIA** - La sottoscritta Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Coface), con sede in Milano - Via G. Spadolini 4, Registro delle Imprese di Milano/C.F./P.IVA 09448210154, iscritta in data 27/07/2012 al n. I.00107 dell'Elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione Comunitarie autorizzate ad operare in Italia in regime di stabilimento e regolarmente autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni, in regola col disposto della Legge 10/06/1982 n. 348 (in seguito denominata Società) con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ai sensi della normativa vigente - nella persona del/la sottoscritto/a DANIELA DI CHIARA, nato/a a MILANO il 08/12/1960 in qualità di PROCURATORE SPECIALE - con la presente polizza, ai sensi e per gli effetti dell'art.1936 e seguenti del c.c., si costituisce fidejussore della Ditta FER.OL.MET. SPA con sede legale in VIA DELLA PACE N. 20, 20098 S. GIULIANO MILANESE (MI) e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, a favore della CITTA' METROPOLITANA DI MILANO con sede in VIA VIVAIO N. 1 - 20122 MILANO (MI), Codice Fiscale 08911820960 in rispetto degli obblighi ad essa derivanti per effetto di quanto indicato ai punti 1) e 2) delle premesse, fino all'importo di Euro 651.375,51 (Euro SEICENTOCINQUANTUNOMILATRECENTOSETTANTACINQUE/51#);

**ART. 2 - DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA** - La presente garanzia è costituita a fronte delle somme che il Contraente (intendendo con esso la Ditta di cui al precedente articolo) fosse tenuto a corrispondere alla CITTA' METROPOLITANA DI MILANO a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento e/o recupero rifiuti, compreso la bonifica ed il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

**ST.N. 10414564**

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

**ART. 3 - EFFICACIA E DURATA DELLA GARANZIA** - La presente garanzia ha efficacia a partire dalla data di assunzione dell'autorizzazione citata in premessa e durata di 5 anni maggiorata di un anno e cioè sino al 23-10-2023.

Decorso tale periodo, la garanzia rimarrà comunque valida sino ad avvenuta liberazione da parte dell'Ente Garantito tramite dichiarazione scritta dello stesso.

A seguito di presentazione di nuova garanzia, accettata tra le Parti, la presente polizza fidejussoria si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della sottoscritta Società garante, anche qualora la polizza stessa non venga restituita alla Società stessa e anche in assenza della dichiarazione di cui sopra.

La nuova garanzia, che dovrà essere rilasciata almeno 30 giorni prima della scadenza della presente polizza, prenderà in carico eventuali pendenze a partire dalla data di effetto della suindicata autorizzazione.

L'Ente Garantito potrà avvalersi della presente garanzia per le inadempienze di cui all'art.2 verificatesi nel periodo di efficacia della garanzia.

Il mancato rinnovo della presente garanzia non potrà, di per sé, essere invocato quale motivo di escussione dell'importo garantito.

**ART. 4 - FACOLTA' DI RECESSO** - La sottoscritta Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della Garanzia dal 30°(trentesimo) giorno successivo alla comunicazione alla CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ed al Contraente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la Garanzia rimane efficace per le eventuali inadempienze commesse dal Contraente nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e la CITTA' METROPOLITANA DI MILANO può avvalersene ai sensi e nei termini di cui agli artt. 2 e 5.

**ART. 5 - ESCUSSIONE DELLA GARANZIA FINANZIARIA** - Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con il presente contratto, sarà eseguito dalla sottoscritta Società, entro 30 giorni dalla notifica del soggetto beneficiario che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che, ai sensi dell'art.1944 del Codice Civile, la sottoscritta Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. Il pagamento avverrà anche senza il consenso del Contraente, al quale verrà trasmesso un semplice avviso.


**ART. 6 - PAGAMENTO DEL PREMIO ED ALTRI ONERI** - Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi da parte del Contraente, nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la sottoscritta Società ed il Contraente, non possono essere opposti all'Ente Garantito e non possono essere posti a carico dell'Ente stesso. Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente Garantito, anche nel caso in cui il Contraente sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

**ART. 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI** - Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto, tra il Beneficiario della presente garanzia, il Contraente e la sottoscritta Società, dovranno essere effettuate esclusivamente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.


**ART. 8 - FORO COMPETENTE** - Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza fidejussoria tra l'Ente Garantito e la sottoscritta Società, è competente l'Autorità giudiziaria ove ha sede l'Ente Beneficiario.

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in MILANO il 14-11-2017

IL CONTRAENTE

  
**FER.OL.MET. S.p.A.**

LA SOCIETA'

  
COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE  
POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR S.A.  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
Vice Procuratore  
Cesario Di Chiara

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti : Art. 3 – (Efficacia e durata della garanzia) - Art. 4 – (Facoltà di recesso)

IL CONTRAENTE

  
**FER.OL.MET. S.p.A.**